

Contratto di Prestazione di Servizi

Tra

Angelo Raffaele Centola, residente in Viale Verdi 23 c, codice fiscale _____, P.IVA 00190250266

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

di seguito denominato il "Cliente"

Viale Verdi, 23 C – 31100 TREVISO

C.F. e P.IVA 00190250266

e

Alberta Simonetto, residente in via XXXXXXXXX – XXXXX XXXXX, Codice Fiscale _____,

di seguito il "Fornitore del Servizio" o "Fornitore"

di seguito congiuntamente denominati le "Parti"

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto del servizio

1. Con il presente contratto (di seguito, il "Contratto"), il Cliente affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del servizio di cui alla clausola 2.

2. Descrizione del Servizio

1. Il servizio consisterà servizi sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs n. 81/2008 (di seguito, il "Servizio").

3. Modalità di svolgimento del Servizio

1. Il Fornitore si assume il rischio del compimento del servizio, impegnandosi a organizzare, eseguire e curare il suo svolgimento in totale autonomia, con organizzazione e mezzi propri nonché a garantire i migliori standard tecnico-qualitativi, nel rispetto di quanto previsto alle clausole seguenti.
2. Il Fornitore si impegna a svolgere il Servizio a regola d'arte, con la professionalità, la diligenza e la perizia richieste.

4. Durata e recesso

1. Il Servizio avrà inizio il 01/03/2023 e cesserà il 28/02/2026
2. Il Fornitore può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per il Servizio svolto, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Cliente..

5. Variazioni e verifiche nello svolgimento del Servizio

1. Le modifiche alle modalità di svolgimento del Servizio potranno avvenire solo per accordo scritto delle Parti. Il Fornitore non avrà diritto a compensi per le variazioni non concordate.
2. Il Fornitore consentirà al Cliente di svolgere l'attività di verifica e controllo ai sensi dell'art. 2224 c.c., obbligandosi a collaborare e fornirgli il supporto necessario. Le spese per la verifica di cui al periodo precedente sono a carico del Cliente.

6. Corrispettivo e termini di pagamento

1. Il Cliente si impegna a pagare al Fornitore gli importi indicati nell'Allegato A (di seguito, "il Corrispettivo"), che costituisce parte integrante del Contratto.
2. Il pagamento avverrà dietro presentazione di idonea documentazione fiscale del Fornitore.
3. Il Corrispettivo è onnicomprensivo e include, tra gli altri, il compenso per tutte le attività necessarie e opportune per il compimento del Servizio, i costi per la manodopera, compresi quelli relativi a dipendenti o collaboratori del Fornitore eventualmente impiegati nel Servizio, i contributi previdenziali e assistenziali, i costi per i materiali, i costi assicurativi, tributi di qualsiasi natura ad eccezione dell'IVA, se dovuta. Ogni ulteriore costo per la realizzazione del Servizio non espressamente indicato nel Contratto sarà a carico esclusivo del Fornitore.

7. Obblighi del Fornitore derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore dovrà consegnare al Cliente, a richiesta di quest'ultimo, la documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori eventualmente coinvolti nel Servizio..
2. Il Fornitore si impegna a tenere indenne il Cliente, anche dopo l'esecuzione del Contratto, da ogni pretesa, di qualsiasi natura, avanzata da eventuali dipendenti o terzi collaboratori del Fornitore o da eventuali subappaltatori impiegati nell'esecuzione del Servizio, nonché da parte di enti pubblici, ivi inclusi l'INAIL, l'INPS e il Ministero del Lavoro per l'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo o degli obblighi di legge.
3. Il Fornitore garantisce il Cliente da interruzioni al Servizio, dovute a qualsiasi ragione, ivi incluse improvvise carenze di organico o di mezzi.

4. In caso di inadempimento di anche uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Cliente, previa comunicazione scritta al Fornitore, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo.

8. Obblighi di riservatezza

1. Fatti salvi gli obblighi di legge, il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o in funzione della negoziazione, sottoscrizione o esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto. In particolare, il Fornitore riconosce che ogni diritto direttamente o indirettamente connesso alla utilizzazione di tali informazioni spetta in via esclusiva al Cliente.
2. Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola saranno efficaci per tutta la durata del Contratto.
3. In caso di cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione intervenuta, il Fornitore si impegna a restituire al Cliente, entro 15 giorni dalla cessazione, tutto il materiale, in forma cartacea o digitale, di pertinenza del Cliente di cui sia venuto in possesso nell'esecuzione dell'incarico, con l'impegno di non conservarne copia.
4. Ai sensi dell'art. 1381 c.c., il Fornitore garantirà il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra da parte di tutti i soggetti che vengano a conoscenza delle informazioni riservate nell'esecuzione del Contratto.

9. Cessione del Contratto

1. Il Fornitore non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso a soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Cliente.
2. In caso di violazione, anche parziale, degli obblighi di cui sopra, il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c. In questo caso, la risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra, per iscritto, di valersi della presente clausola.

10. Miscellanea

1. Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto, con consegna mani proprie (con controfirma per ricevuta), invio con raccomandata A/R, corriere o a mezzo PEC, ai recapiti indicati in epigrafe.
2. Ogni modifica al domicilio o agli altri indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata alle Parti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare tali cambiamenti nel modo sopra illustrato, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone sopra indicate saranno ritenute valide.
3. Le Parti esplicitamente concordano che qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo che per atto scritto.

11. Foro esclusivo

1. Qualunque controversia relativa e/o connessa al presente Contratto, ivi comprese quelle concernenti la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro del Cliente, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente.

Letto, approvato e sottoscritto in Treviso, il 01 MAR 2023

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

IL DIRETTORE

f.to Angelo Centola

Il Fornitore

f.to Alberta Simonetto

Dichiaro di accettare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c. le seguenti clausole: 4.2 Facoltà di recesso del Fornitore per giusta causa 6.3 Corrispettivo onnicomprensivo 7.2 Manleva del Fornitore nei confronti del Cliente per pretese di dipendenti e terzi collaboratori 7.3 Garanzia del Fornitore per interruzioni del Servizio 7.4 Sospensione del pagamento del Corrispettivo in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 8.4 Obbligo del Fornitore a far rispettare gli obblighi di riservatezza a soggetti terzi 11.1 Deroga al foro competente

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

IL DIRETTORE

f.to Angelo Centola

Il Fornitore

f.to Alberta Simonetto

Si allegano i seguenti documenti che formano parte integrante del Contratto:

A. Corrispettivo

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

IL DIRETTORE

f.to Angelo Centola